

Corte Ue:

Il dipendente dimissionario ha diritto a un pari rimborso per i giorni non usufruiti di ferie . La sentenza è destinata a diventare un precedente

21/07/2016 - Le **ferie non godute** devono essere **sempre pagate**, anche se a licenziarsi è il lavoratore. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea, pronunciandosi su una causa sollevata da un cittadino austriaco e destinata a diventare un precedente giurisprudenziale da applicare in casi analoghi in tutto il territorio dell'Ue.

“La circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro – si legge nella sentenza – non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro”.

IL CASO

Il caso è stato portato davanti agli eurogiudici dall'austriaco Hans Maschek, dipendente pubblico della città di Vienna, che **non ha potuto godersi le ferie a causa di una malattia** nel periodo precedente all'accoglimento della sua **domanda di pensionamento**. La Corte di Lussemburgo ha accolto il suo ricorso e – ribadendo i principi fondamentali del **diritto alle ferie retribuite** per sospendere il lavoro e beneficiare del necessario periodo di relax e svago – ha sentenziato che tale diritto deve essere rispettato “indipendentemente dallo stato di salute”.

LA CAUSA E LA SENTENZA –

L'organismo di Lussemburgo ha ricordato che dal 2003 è in vigore la direttiva 88 sugli aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

La normativa comunitaria specifica che ogni lavoratore deve beneficiare di **ferie annuali retribuite** di “**almeno quattro settimane**” e che il diritto alle ferie annuali retribuite “costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione”. Quando cessa il rapporto di lavoro e dunque la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile, la stessa direttiva prevede che il lavoratore abbia diritto a **un'indennità finanziaria** per evitare che, a causa di tale impossibilità, egli non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria.

Stabilito che “il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato è irrilevante”, ci sono inoltre sentenze (2009 e 2012) della stessa Corte Ue che stabiliscono che “un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, a **un'indennità finanziaria** qualora egli non abbia potuto usufruire di tutte le ferie annuali retribuite **a causa di una malattia**”.

Tratto da <http://quifinanza.it/lavoro/corte-ue-le-ferie-vanno-sempre-pagate-anche-se-non-godute/75425/>